



DINI ROMITI  
CONSULTING

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

DINI ROMITI CONSULTING S.R.L.

Adottato in prima versione dall'Organo Amministrativo in data 20 luglio 2020 nonché, in seconda versione a seguito di aggiornamento, in data 15 novembre 2023

*Dini Romiti Consulting S.r.l - Via del Tritone 169, 00187 Roma - P.I. 15757021009*



## Indice

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>1. I contenuti del Decreto .....</b>	<b>6</b>
1.1 La responsabilità degli enti ai sensi del Decreto .....	7
1.2 I reati previsti dal Decreto astrattamente applicabili alla Società .....	8
1.3 L'adozione ed efficace attuazione del Modello quale esimente della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.....	8
<b>2. Il Modello della Società .....</b>	<b>9</b>
2.1 Obiettivi perseguiti dalla Società con il Modello .....	9
2.2 Scopo del Modello.....	10
2.3 Modello di Governance della Società.....	10
2.4 Sistema organizzativo della Società.....	11
2.5 I contratti di servizio della Società con terzi .....	12
<b>3. L'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>12</b>
3.1 Natura dell'Organismo di Vigilanza.....	12
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	12
3.3 Segnalazioni di potenziali circostanze illecite verso l'Organismo di Vigilanza con modalità sicure .....	13
3.4 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	13
<b>4. Diffusione del Modello ai Destinatari .....</b>	<b>13</b>
4.1 Piano di Comunicazione Interna.....	13
4.2 Informativa a Partner, Fornitori e Consulenti .....	13
<b>5. Il Sistema Disciplinare.....</b>	<b>14</b>
5.1 Principi generali.....	14
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti.....	14
5.3 Misure nei confronti dei soggetti Apicali.....	14
5.4 Misure nei confronti di Partner, Consulenti e Fornitori .....	14
<b>6. Il Codice Etico.....</b>	<b>15</b>



DINI ROMITI  
CONSULTING

# PARTE GENERALE



## DEFINIZIONI

**Apicali:** persone che, ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché di persone che possano esercitare, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

**Aree Sensibili:** le aree di attività della Società ritenute più specificamente a rischio di reato ai sensi del Decreto ed approfondite all'interno delle Parti Speciali.

**Codice Etico:** codice di comportamento che descrive i principi generali e le regole di comportamento a cui devono conformarsi tutti i soggetti Apicali e Subordinati della Società e chiunque instauri con la Società rapporti di collaborazione, con lo scopo di infondere trasparenza all'attività sociale e di agire da direttiva primaria di comportamento.

**Dini Romiti Consulting o Società:** Dini Romiti Consulting S.r.l., P.I. 15757021009 e Num. REA RM – 1611945, con sede in Italia, 00187 Roma, Via del Tritone 169, specializzata in attività di consulenza nel settore *public and regulatory affairs* e *media relations*.

**Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo quella di cui al d.lgs. 19/2023 in materia di reati societari.

**Destinatari:** congiuntamente gli Apicali, i Subordinati, i Partner, i Fornitori ed i Consulenti, cui è applicabile il presente Modello.

**DVR:** documento di valutazione dei rischi e ogni ulteriore documentazione ad esso pertinente, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, adottato dalla Società.

**Modello 231 o Modello:** indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ai sensi del Decreto.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organo, collegiale o monocratico, previsto dall'art. 6 del Decreto che, con poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, e che, ai sensi del presente Modello e tenuto conto anche delle dimensioni della Società è svolto in modalità monocratica.

**Organo Amministrativo:** l'Amministratore Unico della Società.

**Parte Generale:** quella parte del Modello che illustra sinteticamente, nella misura in cui siano presenti nella Società, il quadro normativo di riferimento, il sistema organizzativo, il sistema di procure e deleghe interne, le procedure manuali ed informatiche, il sistema di controllo e gestione, il Codice Etico, il Sistema disciplinare, i compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza e le modalità di comunicazione del Modello all'interno e verso l'esterno.

**Parte Speciale:** le 8 parti specifiche del Modello che, in funzione dei reati previsti ed astrattamente configurabili a seguito delle valutazioni interne della Società ai sensi del Decreto, illustrano, ognuna per il gruppo di reati previsti dal Decreto, i reati configurabili, i controlli preventivi implementati, ed i relativi principi generali di comportamento.

**Sistema Disciplinare:** un sistema disciplinare interno che, in applicazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, consenta alla Società di sanzionare i Destinatari per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



**Subordinati:** persone che, ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto, sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più Apicali, ivi inclusi chiunque, nella misura in cui sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un Apicale, cooperi con la Società o fornisca ad essa beni o servizi (questi ultimi di seguito anche solo “**Partner**”, “**Fornitori**” e “**Consulenti**”).

**Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro o T.U.:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

## 1. I contenuti del Decreto

### 1.1 La responsabilità degli enti ai sensi del Decreto

Il Decreto, applicabile a far data dal 4 luglio 2001, adegua la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche a Convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto introduce un regime di **responsabilità amministrativa**, sebbene di competenza del giudice penale, a **carico degli enti**.

Con il termine “ente”, l'art. 1 del Decreto intende gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato, gli enti pubblici territoriali, e gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Si precisa, pertanto, che nel presente Modello il riferimento al termine ente è accompagnato da previsioni di carattere generale previste dal Decreto, mentre il termine Società, come già definito, sarà invece accompagnato dagli aspetti operativi previsti dal Modello.

Tale responsabilità amministrativa discende dalla commissione di **determinati reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli enti**, da due categorie di **persone fisiche**:

- a) Apicali;
- b) Subordinati.

Ciò significa che una eventuale responsabilità dell'ente potrà “aggiungersi” all'eventuale responsabilità penale propria della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto-reato.

Sul significato dei termini **interesse** e **vantaggio**, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza **sogettiva**, riferita cioè alla volontà dell'autore del reato che deve essersi attivato con il fine di realizzare uno specifico interesse per l'ente. Il secondo ha invece una valenza **oggettiva**, riferita quindi ai risultati della sua condotta, come nel caso in cui l'autore del reato, pur non volendo realizzare un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'ente stesso.

La Società non risponde, invece, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2 del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Il Decreto prevede quattro tipi di sanzioni: sanzione **pecuniaria**<sup>1</sup>, sanzione **interdittiva**, **confisca** e **pubblicazione della sentenza**. Le più gravi sono rappresentate da **misure interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Queste misure possono peraltro, a determinate condizioni dettate dal Decreto, essere applicate all'ente in qualità di **misure cautelari**<sup>2</sup>, e quindi prima dell'accertamento nel merito dinanzi al giudice.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

---

<sup>1</sup> Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal 1° comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

<sup>2</sup> Ciò avviene quando, cumulativamente: a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

## 1.2 I reati previsti dal Decreto astrattamente applicabili alla Società

Quanto alla tipologia di reati che, se commessi, sono capaci di causare una responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto individua **gruppi omogenei di reati**, suddivisi tra loro in funzione del **bene giuridico** protetto dai reati stessi.

Si indicano qui di seguito i gruppi di reato che sono risultati astrattamente configurabili da parte dei Destinatari della Società in funzione delle Aree Sensibili, a seguito dell'attività di valutazione interna ai fini dell'adozione del presente Modello. Nelle note, per ogni gruppo di reato, sono riportati i reati ritenuti astrattamente applicabili. Per una disamina approfondita per ogni gruppo di reato, è possibile fare riferimento alle rispettive Parti Speciali.

I gruppi di reato individuati sono:

- 1) **Delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**<sup>3</sup> (Art. 24 e 25 del Decreto)
- 2) **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**<sup>4</sup> (Art. 24-*bis* del Decreto)
- 3) **Delitti di criminalità organizzata**<sup>5</sup> (Art. 24-*ter* del Decreto)
- 4) **Reati societari**<sup>6</sup> (Art. 25-*ter* e 25-*sexies* del Decreto)
- 5) **Reati causati dalla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**<sup>7</sup> (Art. 25-*septies* del Decreto)
- 6) **Particolari delitti contro il patrimonio mediante frode**<sup>8</sup> (Art. 25-*octies* del Decreto)

<sup>3</sup> **Art. 24:** Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). **Art. 25:** peculato (art. 314, co. 1, c.p., se il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., se il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p., se il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

<sup>4</sup> Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

<sup>5</sup> Che richiama i reati previsti e puniti dagli artt. 416 c.p., co. 6, (associazione per delinquere), 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) nonché dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del c.p.p. (delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) e dei delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

<sup>6</sup> **Art. 25-*ter*:** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggrottaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023). **Art. 25-*sexies*:** abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. 58/98 – Testo Unico sulla Finanza o T.U.F.); abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.); manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

<sup>7</sup> Omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, co. 2, c.p.); lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.).

<sup>8</sup> Ricettazione (648 c.p.); Riciclaggio (648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.); autoriciclaggio (648-ter 1 c.p.).

7) **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**<sup>9</sup> (Art. 25-*nonies* del Decreto)

8) **Reati tributari**<sup>10</sup> (Art. 25-*quingiesdecies* del Decreto)

All'interno di idonee aree aziendali dedicate ed in ogni caso a richiesta all'Organismo di Vigilanza, è disponibile un documento che contiene nel dettaglio tutti i reati previsti ai sensi del Decreto.

La Società può essere ritenuta responsabile dei reati indicati anche se questi siano stati realizzati, dall'autore del reato, nelle forme del **tentativo**. Tuttavia, nonostante il tentativo da parte dell'autore del reato, la Società **non ne risponde** ai sensi del Decreto **quando volontariamente impedisce il compimento** dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati previsti dal Decreto, si è ritenuto che, alla luce dell'attività svolta dalla Società e del contesto nel quale opera, non siano attualmente presenti profili di rischio sufficientemente idonei da ritenere possibile la commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società. **Al riguardo, però, si è comunque provveduto a presidiare tali rischi per mezzo di idonei principi di comportamento previsti nel Codice Etico ed alla cui osservanza i Destinatari sono vincolati.**

Di conseguenza, le seguenti categorie di reati del Decreto risultano avere un rischio di accadimento nullo o trascurabile per i quali non si è ravveduto di dover predisporre protocolli idonei alla mitigazione di detto rischio: reati in materia di falsità in monete (art. 25-bis); reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1); reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater); reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contatti (art. 25-octies.1); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies); reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); reati in competizioni sportive e gioco d'azzardo (art. 25-quaterdecies); reati in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); reati nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, L. 9/2013).

*1.3 L'adozione ed efficace attuazione del Modello quale esimente della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto*

In applicazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, la corretta implementazione di un Modello può fungere da **esonero della responsabilità** dell'ente. Il primo caso è riferito al reato eventualmente commesso da soggetti **Apicali**, mentre il secondo caso se commesso da soggetti **Subordinati**.

Con riferimento al primo caso di cui all'art. 6, dunque, all'interno di un eventuale procedimento penale nei confronti dell'ente, che contesti uno dei reati previsti dal Decreto a seguito di un reato commesso da un soggetto **Apicale**, l'ente **non risponde se prova che:**

- a) l'organo dirigente dell'ente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato all'Organismo di Vigilanza;

<sup>9</sup> Diffusione di un'opera dell'ingegno su un sistema di rete telematica (art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, della legge 633/1941 in materia di diritto d'autore ("DA"); duplicazione o diffusione di software e banche dati (art. 171-bis DA); riproduzione o diffusione di opere musicali, cinematografiche, letterarie (art. 171-ter DA); gli ulteriori articoli ivi citati (171-septies e 171-octies) si riferiscono a reati che non sono stati ritenuti nemmeno astrattamente applicabili alla Società, in quanto qualificati dall'elemento oggettivo dei rapporti con la SIAE.

<sup>10</sup> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis del d.lgs. 74/2000 concernente reati tributari); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis d.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) ; gli ulteriori articoli ivi citati (art. 4, 5 e 10-quater) si riferiscono a reati che non sono stati ritenuti nemmeno astrattamente applicabili alla Società, in quanto riferiti a delitti commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.



- c) gli Apicali che hanno commesso il reato hanno agito eludendo **fraudolentemente** il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel secondo caso di cui all'art. 7, invece, qualora il reato sia commesso da soggetti **Subordinati**, l'ente sarà chiamato a rispondere solo qualora il reato sia stato reso possibile a seguito **dell'inosservanza, da parte dell'ente, degli obblighi di direzione e vigilanza** nei confronti dei soggetti Subordinati. Tuttavia, anche in questo secondo caso, tale responsabilità è esclusa se l'ente ha **adottato ed efficacemente attuato** prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Affinché un Modello possa legittimamente definirsi adottato ed efficacemente attuato, il Decreto (artt. 6 co. 2, 2-bis, 2-ter e 7 co. 3 e 4) prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. **individuare le attività** dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
2. **prevedere specifiche Parti Speciali** dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire così da **prevedere misure idonee** sia a garantire lo svolgimento dell'attività **nel rispetto della legge**, sia a **scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio**, tenendo conto pur sempre della **natura, dimensione e tipo di attività** svolte dall'ente;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie **idonee** a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un **Sistema Disciplinare interno idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere un sistema di **verifica periodica** ed eventuale modifica del Modello a fronte della scoperta di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, oppure a fronte di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
7. prevedere uno o più **canali** che consentano agli Apicali ed ai Subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (c.d. **whistleblowing**<sup>11</sup>), rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ed almeno uno di questi è previsto con modalità informatiche.
8. Prevedere il **divieto di atti di ritorsione** o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante di cui al precedente pt. 7 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché prevedere, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del suddetto punto 5., **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante**, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

## 2. Il Modello della Società

### 2.1 Obiettivi perseguiti dalla Società con il Modello

Dini Romiti Consulting è una società di consulenza fondata in Italia con comprovata esperienza dei suoi soci nei settori di *public and regulatory affairs* e *media relations*. In particolare, Dini Romiti Consulting è specializzata nell'analisi economico-politica, nel monitoraggio legislativo relativo alle tematiche di interesse dei propri clienti, nell'attività di rappresentazione del posizionamento delle società clienti nell'ambito di tutte le fasi del processo legislativo e decisionale con organi della pubblica amministrazione, nell'individuazione delle opportunità di confronto pubblico con le istituzioni di riferimento, nella gestione – al servizio della propria clientela – di un

<sup>11</sup> Ci si riferisce in particolare al d.lgs n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” che va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

*network* di contatti istituzionali con il quale sviluppare confronti costanti nei settori di interesse, nonché più in generale nella produzione di strategie e contenuti a sostegno degli interessi di *business* dei propri clienti. La Società si occupa inoltre di attività di comunicazione istituzionale per conto dei propri clienti. È pertanto svolta attività di informazione, anche a carattere finanziario, verso i media in merito alle notizie di rilievo dei propri clienti nel settore produttivo di riferimento.

Alla luce di tale perimetro di attività e nell'ottica di assicurarne lo svolgimento all'interno di un quadro operativo volto ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza, Dini Romiti Consulting ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello.

Il Modello, assieme all'adozione del Codice Etico, è stato ritenuto un valido strumento di *governance* nei confronti dei Destinatari chiamati ad operare in nome e per conto della Società, affinché, nel corso delle proprie attività, siano accompagnati da direttrici volte al compimento di comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria (nell'ultima versione aggiornata a giugno 2021) recanti “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01*”, nonché, stante un quadro normativo e regolatorio disomogeneo nel settore di interesse della Società, gli indirizzi operativi condivisi a livello europeo, nonché all'interno delle *best practice* nazionali e regionali.

Il presente Modello è stato, inoltre, redatto tenendo anche conto dei meccanismi di semplificazione per lo sviluppo dei modelli, previsti dal Decreto e dalle linee guida di Confindustria, per gli enti di piccole dimensioni.

Questo Modello, nella sua prima versione, è stato adottato con decisione dell'Organo Amministrativo in data 20 luglio 2020. Ogni ulteriore aggiornamento è annotato nella prima pagina del Modello stesso.

Ciò detto, trattandosi il presente Modello di un “*atto di emanazione dell'organo dirigente*” (di cui all'art. 6 co. 1, lett. a) del Decreto), l'Organo Amministrativo della Società potrà provvedere alle sue future integrazioni.

## 2.2 Scopo del Modello

Lo scopo del presente Modello è la **costruzione di un sistema di controllo snello ed efficace** volto a prevenire la commissione delle tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute astrattamente applicabili alla Società a seguito della mappatura delle Aree Sensibili, singolarmente analizzate all'interno delle Parti Speciali.

Di conseguenza, con lo sviluppo di procedure o prassi che rispondano ai rischi individuati nelle Aree Sensibili, il presente Modello si propone le finalità di:

- 1) nei confronti dei Destinatari che, operando in nome e per conto della Società, risultano interessati nelle Aree Sensibili, **determinare la consapevolezza** di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi previste, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- 2) evidenziare che forme di comportamento illecito sono **fortemente condannate** da Dini Romiti Consulting in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi;
- 3) consentire alla Società, grazie a **un'azione di monitoraggio** sulle Aree Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

## 2.3 Modello di Governance della Società

Il modello di *governance* della Società ed il suo sistema organizzativo è strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento dei propri obiettivi. La struttura è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

L'**Organo Amministrativo** della Società è gestito da un Amministratore Unico, in carica a tempo indeterminato e fino a diversa delibera assembleare. All'Amministratore Unico spettano il potere di amministrazione e di rappresentanza relativamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico è coadiuvato da un Direttore Generale. Il Direttore Generale dirige e coordina il personale dipendente ottimizzandone le attività operative. Quest'ultimo, inoltre, assieme all'Amministratore Unico, ha potere di firma congiunta nella gestione dei contratti con il personale, i Consulenti e Partner, per alcune tipologie di operazioni finanziarie e pagamenti, nonché titolo nell'individuazione degli obiettivi strategici per il perseguimento degli interessi della Società.

La Società, nel rispetto del proprio statuto, atto costitutivo e delle previsioni di legge applicabili, adotta le proprie decisioni per mezzo di **delibera assembleare** oppure mediante il metodo della **consultazione scritta** o del **consenso espresso per iscritto**.

#### 2.4 Sistema organizzativo della Società

La Società assume la seguente struttura organizzativa improntata ad un approccio snello e agile. Per tale ragione, al di fuori dei casi del vertice societario e della direzione generale, le funzioni indicate possono operare, anche esclusivamente, per mezzo del supporto di consulenti e/o fornitori terzi, ma sempre dietro la direzione ed il controllo dell'Amministratore Unico e/o della direzione generale.

Struttura organizzativa	Compiti essenziali della struttura organizzativa
<i>Amministratore Unico</i>	È investito dei più ampi poteri conferiti dalla legge e dallo statuto in merito alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, che includono appositi poteri di rappresentanza legale, poteri di firma, poteri bancari, attribuiti all'atto di costituzione della Società e/o mediante delibera societaria.  Può assicurare, in accordo con la direzione generale, la gestione degli aspetti legali e di <i>compliance</i> della Società e delle attività connesse alle possibilità di operazioni societarie, ivi incluse tutte le necessarie attività legali connesse ad attività di negoziazione, formazione ed esecuzione dei contratti. L'Amministratore Unico, anche per mezzo del Direttore Generale, presiede allo svolgimento delle attività aziendali, coordinando, sempre per mezzo del Direttore Generale, le funzioni operative della Società.
<i>Direttore Generale</i>	Tale funzione assicura, in accordo con le ulteriori funzioni societarie, il governo amministrativo, contabile e finanziario della Società e presiede alla corretta tenuta dei libri contabili e societari obbligatori nel rispetto della normativa nazionale societaria e fiscale e dei principi contabili internazionali. Assicura inoltre la gestione degli aspetti legali e di <i>compliance</i> della Società e delle attività connesse alle possibilità di operazioni societarie, ivi incluse tutte le necessarie attività legali connesse ad attività di negoziazione, formazione ed esecuzione dei contratti. Può inoltre assicurare, in accordo con le funzioni che seguono, la corretta gestione di tutte le ulteriori attività proprie delle ulteriori aree/funzioni societarie.
<i>Funzione operativa sotto il controllo del DG</i>	Tale funzione ha la responsabilità di assicurare il buon governo delle operazioni della Società nella fase di offerta dei propri servizi alla clientela.
<i>Funzione finanziaria sotto il controllo del DG</i>	Tale funzione assicura il governo finanziario della Società nel rispetto della normativa nazionale societaria e fiscale e dei principi contabili internazionali.
<i>Funzione tecnologica sotto il controllo del DG</i>	La funzione è responsabile della gestione delle attività societarie legate all'Information Technology che includono, tra le altre cose, la configurazione dell'infrastruttura di rete interna e dei dispositivi aziendali, i software utilizzati dalla Società, la gestione delle pagine web riferite alla Società, nonché in termini più generali ogni ulteriore attività strumentale a quelle indicate.
<i>Funzione risorse umane sotto il controllo del DG</i>	La funzione è responsabile della gestione del personale attraverso l'implementazione di politiche aziendali, il reclutamento e la selezione dei dipendenti, la gestione delle prestazioni lavorative, la formazione e lo sviluppo e l'amministrazione generale del personale, in conformità alle normative vigenti.

Sempre tenuto conto dell'agile sistema organizzativo, la Società, ad esclusione di quanto riguarda il Direttore Generale, non ritiene, ad oggi, necessaria tanto l'adozione di un sistema di deleghe e procure interna quanto la previsione di procedure aziendali che regolamentino in modo statico lo svolgimento delle attività aziendali. Ciò anche tenuto conto del fatto che, ove una particolare funzione sia assistita in tutto o in parte dal supporto di consulenti terzi, i compiti ed i poteri a questi ultimi attribuiti sono stati espressamente definiti per mezzo di accordi scritti con la Società e, in particolare, con l'Amministratore Unico e/o con il Direttore Generale.

Ciò detto, la comprovata esperienza di settore dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale consentono l'adozione di prassi adeguate all'attuale panorama normativo applicabile. Tali prassi sono state pertanto trasposte all'interno del presente Modello e nelle Parti Speciali, così da fungere quali strumenti di controllo preventivo per la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Resta in ogni caso fermo, da parte della Società, il rispetto dei seguenti principi:

- (*segregazione dei compiti e poteri di firma*) favorire il coinvolgimento di più soggetti, ai fini di una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni, prevedendo poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- (*tracciabilità*) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- (*norme*) esistenza di disposizioni aziendali atte a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e di documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

### 2.5 I contratti di servizio della Società con terzi

La Società, nel perseguimento dei propri obiettivi di *business*, può fare uso di contratti di *outsourcing* con cui affidare lo svolgimento di alcune attività a soggetti terzi quali Partner, Consulenti o Fornitori i quali, se assoggettati alla direzione o alla vigilanza di un soggetto Apicale, agiscono, in applicazione del presente Modello, quali soggetti Subordinati.

Tali prestazioni sono pertanto regolate da appositi contratti di servizio che disciplinano i termini e le condizioni dell'erogazione del servizio di volta in volta considerato, nonché i criteri di fatturazione del medesimo e le garanzie di qualità ed eticità.

In applicazione del presente Modello, tali contratti prevedono, fra l'altro, una clausola che assoggetti l'altra parte al rispetto del Decreto, del presente Modello e del Codice Etico della Società, così prevedendo l'applicazione di sanzioni, in ottemperanza al Sistema Disciplinare, in caso di comportamenti contrari a tali previsioni.

## 3. L'Organismo di Vigilanza

### 3.1 Natura dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società ha composizione monocratica. L'OdV può, se del caso, avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento dei suoi compiti, che dovranno in ogni caso attestare l'insussistenza di cause di incompatibilità o di decadenza e conflitti di interessi con la Società.

In applicazione dell'art. 6 del Decreto, l'OdV opera in maniera **indipendente** con poteri **autonomi** di iniziativa e di controllo per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti funzioni e poteri:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari individuate nelle Parti Speciali;
- b) verificare periodicamente l'**effettività** e l'**adeguatezza** del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) supportare i soggetti Apicali nel valutare l'aggiornamento delle Aree Sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi ad essi connessi;
- d) gestire i **flussi informativi** da e verso l'OdV, che possono comprendere la segnalazione di circostanze illecite da parte dei Destinatari (c.d. *whistleblowing*) in conformità con le prescrizioni del Decreto sul tema, e l'informazione verso l'esterno degli esiti dell'attività svolta;

e) condurre con **continuità di azione**, direttamente o tramite personale delegato, i controlli interni per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

L'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza della Società è [odv@dr-cons.it](mailto:odv@dr-cons.it), in particolare per la gestione dei suddetti flussi informativi. A tale indirizzo non devono essere inviate segnalazioni in materia di *whistleblowing*, da indirizzare invece al diverso indirizzo [odv.whistleblowing@dr-cons.it](mailto:odv.whistleblowing@dr-cons.it)

### 3.3 Segnalazioni di potenziali circostanze illecite verso l'Organismo di Vigilanza con modalità sicure

In applicazione del novellato art. 6, co. 2-*bis* del Decreto, i Destinatari del presente Modello possono portare a conoscenza dell'OdV in modalità sicura potenziali segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti tra loro.

All'atto pratico, ciò avviene per mezzo di un canale informatico teso a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. I Destinatari possono quindi presentare tali segnalazioni scrivendo all'indirizzo e-mail [odv.whistleblowing@dr-cons.it](mailto:odv.whistleblowing@dr-cons.it); non devono invece essere inviate segnalazioni in materia di *whistleblowing* al diverso indirizzo [odv@dr-cons.it](mailto:odv@dr-cons.it). In alternativa i Destinatari possono inviare una segnalazione tramite posta ordinaria all'indirizzo della Società. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura "Strettamente confidenziale – indirizzato all'OdV".

A riguardo, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti, collaboratori esterni, consulenti e controparti contrattuali hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al Decreto;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori esterni, consulenti e controparti contrattuali, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

### 3.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o report di cui al presente Modello 231 sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni. Nello svolgimento della propria attività, l'OdV assicura il rispetto della normativa applicabile sulla protezione dei dati personali.

## 4. Diffusione del Modello ai Destinatari

### 4.1 Piano di Comunicazione Interna

La Società, con l'adozione del presente Modello da parte dell'Organo Amministrativo, lo ha successivamente veicolato a tutto il personale interno ed ha predisposto specifiche sessioni di *training* per la sua comprensione all'interno della struttura societaria. Ha altresì predisposto un sistema informativo dello stesso in fase di conclusione del processo di assunzione di nuovo personale.

### 4.2 Informativa a Partner, Fornitori e Consulenti

Nei confronti dei soggetti esterni alla Società che possano rivestire il ruolo di Destinatari (quali Partner, Fornitori e Consulenti) sono state predisposte apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello nonché sul Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali utilizzate al riguardo.



## 5. Il Sistema Disciplinare

### 5.1 Principi generali

In applicazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello deve predisporre un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e sistemi preventivi imposti dal Modello previsti per la prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne e/o prassi aziendali che integrano il Modello; tale sistema prevede inoltre misure sanzionatorie in caso di violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, nel contesto della normativa del c.d. *whistleblowing*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le prescrizioni previste dal Modello sono assunte dalla Società in autonomia ed indipendentemente dal fatto che le condotte sanzionate abbiano determinato l'illecito.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare della Società, fermo restando che per la sua completa disciplina si rimanda al relativo documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

In particolare, assumono rilevanza crescente le seguenti condotte:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili identificate nelle Parti Speciali, sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto, oppure mancato rispetto del divieto di atti ritorsivi/discriminatori nei confronti del segnalante, nel contesto della normativa *whistleblowing*.
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

### 5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti (e, quindi, quali soggetti Subordinati) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono da intendersi quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei loro confronti, rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL del Commercio, cui si rinvia integralmente.

### 5.3 Misure nei confronti dei soggetti Apicali

In caso di violazione, da parte di soggetti Apicali, delle procedure interne previste dal presente Modello, di mancata adozione di un adeguato sistema di controllo interno al fine di minimizzare i rischi di cui al Decreto o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Organo Amministrativo provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Terziario.

### 5.4 Misure nei confronti di Partner, Consulenti e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Partner, dai Consulenti o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali tra le parti, il recesso e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di



risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## 6. Il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle previste all'interno del Codice Etico emanato dalla Società e rinvenibile all'interno del sito internet della Società, nonché condiviso internamente e presso terzi con modalità riservate. Il Codice Etico si conforma inoltre alle previsioni specifiche previste dalle linee guida dettate da Confindustria.

Il Codice Etico della Società ha lo scopo di indicare i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. Questi sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico in quanto per loro vincolante.

Quale valore fondante della propria cultura e dei propri comportamenti, la Società tiene fermo il concetto di **integrità**. Con riferimento, invece alle ulteriori prescrizioni di cui alla presente Parte Generale del Modello, nonché delle singole Parti Speciali che seguono, si rimanda, per il resto, ai contenuti previsti all'interno del Codice Etico.



Rome *Italy*

VIA DEL TRITONE 169, 00187  
+39 06 6920551

Milan *Italy*

CORSO VENEZIA 35, 20121  
+39 02 49529509